

## **Comune di Ascoli Piceno**

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici



# **COMUNE DI ASCOLI PICENO**

**“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”**

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 223 del 5 dicembre 2012  
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 12/12/2012 al 27/12/2012  
per 15 giorni consecutivi.



*Comune di Ascoli Piceno*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA IN  
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

**Sommario**

<a href="#">Sommario.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">ART. 1 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">ART. 3 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">ART. 4 – REGISTRO DEGLI INCARICHI.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ART. 5 - PUBBLICITÀ.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ART. 6 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ART. 7 - CONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI E OGGETTI RELATIVI.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ART. 8 - ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ART. 9 - SOGGETTI DEGLI INCARICHI.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ART. 10 - INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000,00 EURO.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ART. 11 - INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ART. 12 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ART. 13 - CONVENZIONI.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">ART. 14 - CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI.....</a>	<a href="#">5</a>

## **ART. 1 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

1. E' istituito l'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione esterna in materia di lavori pubblici.
2. L'elenco è tenuto dal dirigente del Servizio Gare e Contratti che provvede all'iscrizione dei professionisti.
3. L'istanza per l'iscrizione nell'elenco è formulata sui modelli appositamente predisposti. La domanda è corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti e dal curriculum vitae.
4. Il Dirigente responsabile provvede:
  - \_ a ricevere le domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti debitamente protocollate;
  - \_ ad adottare la determinazione per l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco;
  - \_ alla trasmissione agli uffici interessati di copie dell'elenco e degli aggiornamenti;
  - \_ all'aggiornamento del registro degli incarichi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico.
5. Il Dirigente responsabile comunicherà l'accoglimento o la reiezione delle domande agli interessati che hanno presentato domanda per l'iscrizione all'elenco nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.

## **ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Non possono essere iscritti all'elenco i professionisti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 o che si trovino in una delle situazioni che comportano la cancellazione.
2. Per l'iscrizione alle singole sezioni dell'albo i professionisti devono possedere le relative competenze professionali, l'iscrizione a Ordini o Collegi professionali, le abilitazioni prescritte per legge.
3. Il possesso dei requisiti deve essere confermato al momento del conferimento dell'incarico.

## **ART. 3 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. Il Dirigente responsabile dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti nel caso in cui venga meno il possesso dei requisiti per l'iscrizione e nel caso in cui:
  - a. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - c. siano responsabili di gravi inadempienze;
  - d. siano in contenzioso con il Comune;
  - e. sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
  - f. abbiano reso false dichiarazioni;
  - g. siano interdetti dai pubblici uffici;
  - h. siano sospesi dall'Albo dell'Ordine o collegio professionale.
2. La cancellazione è disposta previa contestazione inviata a mezzo raccomandata al soggetto interessato che può, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, presentare memorie o scritti difensivi.
3. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

#### **ART. 4 – REGISTRO DEGLI INCARICHI**

1. E' istituito un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati in modo cronologico e con numerazione annuale tutti gli incarichi conferiti con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, della durata prevista per l'espletamento, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell'atto di incarico con possibilità di eventuali annotazioni circa l'espletamento dello stesso.
2. A corredo del registro di cui al precedente comma deve risultare un elenco in ordine alfabetico dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo.
3. Copia dell'elenco di cui al precedente comma è presentato al Consiglio Comunale in occasione del conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

#### **ART. 5 - PUBBLICITÀ**

1. Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti predispose annualmente un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco.
2. L'avviso per la costituzione dell'elenco, nonché il registro degli incarichi corredato dall'elenco dei soggetti annualmente incaricati, sono pubblicati presso l'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione, a cura del responsabile del sito comunale.

#### **ART. 6 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

1. Il conferimento degli incarichi per l'espletamento, nell'interesse e per conto del Comune, delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui nell'articolo 90 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 è disciplinato dalle disposizioni che seguono.
2. Tale istituto è di natura non ordinaria, rispetto all'impiego di dirigenti e funzionari in organico, ed il ricorso ad esso deve essere adeguatamente motivato.

#### **ART. 7 - CONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI E OGGETTI RELATIVI**

1. Il Comune valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. Ove, a causa della inesistenza o vacanza organica di specifiche figure professionali l'Amministrazione debba ricorrere a prestazioni d'opera intellettuale la stessa può procedere mediante conferimento di incarichi a norma della presente disciplina. Parimenti può procedere anche in tutti quei casi in cui il personale dipendente idoneo ad espletare tali incarichi non possa espletarli nei tempi richiesti a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro ovvero, per la temporaneità del fabbisogno, non sia conveniente ampliare la dotazione organica dell'Ente.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente, il dirigente richiede al Segretario Generale una ricognizione delle professionalità presenti tra i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione comunale, avendo cura di indicare nella richiesta:
  - il progetto o programma di lavoro per il quale è richiesta tale professionalità;
  - il profilo professionale e le caratteristiche curriculari necessarie;
  - i carichi di lavoro previsti e la durata dell'incarico.
4. In caso detta ricognizione dia esito negativo circa la disponibilità di risorse tecnico-professionali interne, il dirigente provvede a redigere specifica e dettagliata relazione attestante detto esito e la necessità di ricorrere ad incarico esterno. Tale istruttoria, trasmessa alla Giunta Comunale, illustra le condizioni di fatto e di diritto per una decisione sulle scelte da adottare,

5. La Giunta, con propria deliberazione, provvede, anche sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal dirigente stesso, al riconoscimento della necessità e dei presupposti, all'assegnazione dei fondi necessari per l'incarico e a fissarne i limiti temporali ed il compenso per la collaborazione.

6. È fatto divieto ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

7. È fatto parimenti divieto alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico.

#### **ART. 8 - ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

1. Il dirigente provvede al conferimento degli incarichi professionali attestando analiticamente, nell'atto che approva il ricorso all'incarico, il rispetto di tutte le condizioni riportate nella deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'atto di conferimento viene trasmesso in via telematica al responsabile del sito per gli adempimenti di cui al seguente art. 14.

2. Ferma restando la piena autonomia del soggetto incaricato, che in ogni caso non potrà mai essere considerato parte integrante dell'organizzazione strutturale del Comune, nello svolgimento della prestazione, sono comunque attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente ed il soggetto medesimo.

#### **ART. 9 - SOGGETTI DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi di cui ai precedenti articoli possono essere conferiti ai soggetti individuati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 10 - INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000,00 EURO**

1. Gli incarichi professionali il cui importo stimato sia compreso tra 100.000,00 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi sono conferiti attraverso le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo II del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, le disposizioni ivi previste.

#### **ART. 11 - INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO**

1. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro è utilizzato l'elenco di cui all'articolo 1.

#### **ART. 12 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Al conferimento degli incarichi professionali provvede il Responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. Il responsabile del procedimento seleziona almeno cinque tra i professionisti iscritti nell'elenco tenendo conto:

- a. delle specializzazioni ed esperienze risultanti dalla documentazione presentata;
- b. del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- c. della necessità di evitare il cumulo di incarichi;

d. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

3. I professionisti selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta.

4. Sono fatti comunque salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse che devono essere in ogni caso adeguatamente motivate nella relazione attestazione del dirigente responsabile.

### **ART. 13 - CONVENZIONI**

1. Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni o disciplinari.

2. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche e comunque consistenti in collaborazioni che utilizzano l'organizzazione dell'ente o ne siano sottoposti. Parimenti non può essere rinnovato l'incarico per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. Il rinnovo dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

3. Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, devono determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, nonché le modalità di pagamento del corrispettivo.

4. Dette convenzioni o disciplinari devono altresì prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

5. L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

6. Nelle convenzioni o disciplinari deve essere dato atto della iscrizione del soggetto incaricato negli elenchi di cui al precedente art. 6.

7. Nelle convenzioni o disciplinari l'incaricato dovrà dichiarare la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco.

### **ART. 14 - CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI**

1. I corrispettivi per gli incarichi, comprensivi di spese ed onorari, devono essere determinati tenendo presenti le norme vigenti per la materia nell'ambito delle singole professioni o di professioni analoghe ed applicando le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, applicando la tariffa minima. E' consentita la deroga ai minimi tariffari.

2. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. Può tuttavia, per giustificati motivi, essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso.

### **ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Il Comune è sollevato dall'incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

2. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune, fatta salva l'applicazione delle previste penalità, nonché la

corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.